

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Presidente della Corte di Appello di Trieste
Dott.ssa Maria Caterina CHIULLI
ca.trieste@giustizia.it

Presidenti delle Sezioni Penali
Corte di Appello di Trieste
Dott. Paolo ALESSIO VERNI'
Dott.ssa Mariagrazia BALLETTI
ca.trieste@giustizia.it

Presidente della Sezione Penale Tribunale Udine
Dott. Daniele FALESCHINI BARNABA
daniele.faleschinibarnaba@giustizia.it

Coordinatore Ufficio GIP/GUP Tribunale Udine
Dott.ssa Mariarosa PERSICO
mariarosa.persico@giutizia.it

Procuratore Generale presso Corte Appello Trieste
Dott. Carlo Maria Zampi
prot.pg.trieste@giustizia.it

Procuratore della Repubblica presso Tribunale Udine
Dott. Massimo Lia
procura.udine@giustizia.it

Presidente Tribunale Minorenni Trieste
prot.tribmin.trieste@giustizia.it

Presidente Tribunale di Sorveglianza di Trieste
tribsorv.trieste@giustizia.it

Consiglio dell'Ordine Avvocati Udine
segreteria@ordineavvocati.ud.it

Giudice di Pace Coordinatore di Udine
gdp.udine@giustizia.it

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, proclamata per i giorni 23, 24, 25, 26 e 27 novembre 2026

La Camera Penale Friulana di Udine, in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 12 novembre 2026,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000*

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che:

a) l'astensione dalle attività giudiziarie **ha la durata di 5 giorni e si terrà dal 23 al 27 novembre 2026**;
b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane in data 12/11/2026, attiene alla proposta di legge di revisione costituzionale A.C. 2197-B, che inserisce nell'art. 24, immediatamente dopo il riconoscimento dell'inviolabilità della difesa, la disposizione: "*La Repubblica tutela le vittime di reato*", tutela già prevista dalla Costituzione, nonché dall'insieme delle norme contenute nel Codice di Procedura Penale; previsione che potrebbe assumere il ruolo di parametro da invocare per restringere i diritti dell'accusato, indebolendo il principio del contraddittorio, il diritto di contestare le prove e il diritto al silenzio, nonché di porre in conflitto diritti contrapposti già perfettamente in equilibrio ed adeguatamente sintetizzai dall'art. 24 Cost. La nuova norma, collocata accanto al diritto di difesa, rischia di alterare l'equilibrio del processo penale; il dolore di chi ha subito un reato merita una risposta pubblica adeguata, ma non deve diventare una giustificazione della riduzione delle garanzie del processo di accertamento della verità processuale;
c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con

altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc*.);

d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Udine, 12 novembre 2026

Il Presidente
Avv. Rino Battocletti

